

Pratica n. (omissis) - Sig. (omissis) 181

Il Signor (omissis) con mail protocollata in data (omissis) 2020 ha formulato istanza di parere deontologico riguardante la richiesta in merito alla possibilità di firmare la corrispondenza con l'abbreviazione "Avv." anteposta al nominativo, relativamente ad un iscritto dal luglio 2011 nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, quale appartenente alla categoria dei c.d. avvocati stabiliti.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè,

Osserva

La Direttiva sul diritto di stabilimento (n. 98/5/CE) recepita in Italia con il D. lgs. 2 Febbraio 2001 n.96, consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l'attività forense in qualsiasi Stato Europeo con il proprio titolo professionale di origine. Ai sensi del suddetto Decreto legislativo vi sono due tipologie di avvocati comunitari. La prima è quella dell'avvocato stabilito ovvero il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati. La seconda è quella dell'avvocato integrato ovvero il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

Gli avvocati comunitari appartenenti alle suddette due tipologie sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

In particolare, per quanto concerne l'avvocato stabilito, durante un periodo di tre anni si applicano le seguenti regole: viene iscritto in un'apposita sezione dell'albo; nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione per quanto concerne l'attività stragiudiziale; non può avvalersi del titolo di avvocato; deve sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine.

Trascorsi i tre anni, l'avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia, può chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell'albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. In tal modo si realizza il passaggio da avvocato stabilito a integrato.

Molto chiara a riguardo la Corte di Cassazione che con sentenza a Sez. Un. n.3706/2019 ha così statuito: *"La prima figura di legale straniero nel nostro ordinamento è l'avvocato stabilito il quale, purché abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, titolo che va identificato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari stabiliti che abbia raggiunto l'integrazione)".*

Ed ancora: *"Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell'albo speciale sopra accennato, l'avvocato stabilito che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti "integrato" nel nostro sistema. Il professionista comunitario avrà allora diritto ad ottenere l'iscrizione non più soltanto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, ma anche nell'albo comune che raccoglie ed abilita i legali italiani."*

Assai rigorose sono le disposizioni previste dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense in merito ai presupposti circa la dispensa dalla prova attitudinale. Tali presupposti investono un ruolo molto rilevante che riguarda il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nell'accertamento della opportunità o meno di dispensare il richiedente dalla suddetta prova attitudinale. Infatti, con sentenza dell'8 ottobre 2019, il C.N.F. ha stabilito che: *"... si evidenzia che è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all'oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il COA è affidatario di un potere di ampio spettro che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il COA deve, pertanto, procedere a verificare che questi abbia concretamente*

operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni. La giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività stabile e continua che deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e da giro di affari realizzato ... Resta fermo che l'art 13 co. 3 (ndr d.lgs. 96/2001) riconosce al COA chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati e nella possibilità di invitare l'avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti ed alla documentazione prodotta".

In particolare, a suggellare l'importanza del ruolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la suddetta sentenza del Consiglio Nazionale Forense cita le linee guida del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, assunte nella adunanza del 26 luglio 2012, in merito al corretto esercizio del diritto di stabilimento. Tali linee guida prevedono che l'avvocato stabilito, ai fini di conseguire il diritto alla dispensa dalla prova attitudinale, debba presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine di appartenenza una documentazione contenente una relazione illustrativa scritta inerente le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano. A tal fine devono essere indicate tutte le udienze in cui si è intervenuti, gli attestati di partecipazione a convegni, corsi sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense ed alla deontologia professionale, nonché allegare gli atti giudiziari, le missive redatte ed ogni documento equipollente atto a dimostrare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine di concedere o meno la suddetta dispensa, valuterà tale documentazione e verificherà inoltre la medesima anche sulla base di alcuni parametri quali: la frequenza e la continuità delle prestazioni erogate, il numero dei clienti, il giro di affari.

Infine, sempre secondo la sentenza del C.N.F. sopra citata, l'esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione, o l'iscrizione mediante dispensa dalla prova attitudinale, integra il reato di abusivo esercizio della professione ex art.348 c.p.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Osserva

che la richiesta di parere dell'Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire esclusivamente da Avvocati iscritti a tale Consiglio dell'Ordine per una loro specifica necessità personale ovvero interesse e non anche da soggetti privati, ovvero in loro nome e/o per loro conto.

Il richiedente Signor (omissis) non risulta invece essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.

Per quanto sopra la formulata richiesta è irricevibile da questo Consiglio.

Parole/frasi chiave: **D.lgs. 2 Febbraio 2001 n.96;** avvocato stabilito